



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. n. 14124

Roma, 20 APR. 2012

S.A.P.Pe.
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

UGL – Polizia Penitenziaria
Via Giacinto Mompiani, 7
00192 ROMA

O.S.A.P.P.
Via della Pisana 228
00163 ROMA

F.S.A.- C.N.P.P.
Via degli Arcelli, C.P. 18208
00192 ROMA

U.I.L. – P.A./P.P.
Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Si.N.A.P.Pe.
Largo Luigi Daga, 2
00184 ROMA

C.I.S.L. – F.N.S.
Via dei Mille, 36
00185 ROMA

Oggetto: Lavoro straordinario Personale di Polizia Penitenziaria relativo al contingente per la Giustizia Minorile - Esercizio finanziario 2012;

Codeste OO.SS. sono convocate alla riunione che si terrà in data 09.05.2012 alle ore 11.00 presso la sala riunioni dell'Istituto Centrale di Formazione di Roma, sito in Via Giuseppe Barellai, n.140 – Roma, al fine di determinare i criteri per l'attribuzione in favore dei Centri per la Giustizia Minorile del monte ore lavoro straordinario per il personale di Polizia Penitenziaria.

Via Damiano Chiesa, 24 00136 – ROMA Tel.06.68188259 – Fax 06.68188260 e.mail: polpen.dgm@giustizia.it



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Premesso quanto sopra, in conformità a quanto disposto dall'art.25 del D.P.R.164/2002, trasmetto quale informazione preventiva:

1. Scheda relativa al budget a disposizione per l'anno 2012 ed il corrispondente monte ore;
2. Scheda di ripartizione provvisoria per l'anno 2012 tra i Centri per la Giustizia Minorile e le articolazioni Centrali;
3. un prospetto relativo al monte ore di lavoro straordinario assegnato a ciascun Centro spesa e le ore effettivamente consumate e comunicate per la liquidazione alla data del 31.12.2011 (prestazioni effettivamente rese alla data del 31.10.2011);
4. bozza della circolare per le prestazioni di lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti e Servizi del Dipartimento Giustizia Minorile per l'anno 2012.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi DI MAURO

Cap.2001 Esercizio Finanziario 2012

Compenso lavoro straordinario personale Polizia Penitenziaria del
contingente per la Giustizia Minorile

DISPONIBILITA' IN BILANCIO

Importo lordo	
€	2.174.992,00

Importo lordo suddiviso per fasce			
Feriale (65%)	Nott. O Fest. (29%)	Nott.Fest. (6%)	TOTALE
€ 1.413.744,80	€ 630.747,68	€ 130.499,52	€ 2.174.992,00

Ore medie corrispondenti			
Feriale	Nott. O Fest.	Nott.Fest.	TOTALE
123.363	48.706	8.734	180.803

Assegnazione provvisoria ore di lavoro straordinario
personale di Polizia Penitenziaria on-time minxile
- anno 2012 -

	ORE medie			TOTALE
	Feriale	Notturno o Festivo	Notturne F.	
Disponibilità in bilancio	123.363	48.706	34	180.803
Assegnazione	119.980	44.400	30	170.960
Riserva	3.383	4.306	34	9.843

	Feriale	Notturno o Festivo	Festivo Notturno	TOTALE
C.G.M. Bari	7.500	3.000	40	10.900
C.G.M. Bologna	6.000	2.000	50	8.350
C.G.M. Cagliari	4.000	2.000	50	6.350
C.G.M. Catanzaro	8.000	3.000	50	11.500
C.G.M. Firenze	6.000	2.000	30	8.350
C.G.M. L'Aquila	1.000	350	0	1.400
C.G.M. Milano	12.000	5.000	70	17.750
C.G.M. Napoli	16.000	5.000	70	21.750
C.G.M. Palermo	22.000	9.000	20	32.200
C.G.M. Roma	14.500	5.000	70	20.250
C.G.M. Torino	9.000	4.000	60	13.600
C.G.M. Venezia	3.000	1.000	30	4.300
I.C.F. Castiglione	580	150	0	780
I.C.F. Messina	400	100	0	550
I.C.F. Roma	1.000	300	0	1.380
D.G.M.	9.000	2.500	0	11.550
Totale	119.980	44.400	90	170.960



Ministero della Giustizia

**ELENCO PER CENTRI GIUSTIZIA MINORILE
ORE MEDIE ASSEGNATE DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
SITUAZIONE ANNO 2011**

Centri Giustizia Minorile	Ore Medie Assegnate		Ore Medie Consumate		Ore Medie Assegnate		Ore Medie Consumate		Ore Medie Assegnate		Ore Medie Consumate	
	Feriali		Feriali		Fes./Nott.		Fes./Nott.		Nott. Fes.		Nott. Fes.	
BARI	7.900	8.109	3.000	2.733	400	371	11.300	11.213				
BOLOGNA	6.000	6.945	2.000	3.303	350	241	8.350	10.489				
CAGLIARI	4.000	4.166	2.000	2.949	350	501	6.350	7.616				
CATANZARO	8.000	8.113	3.700	4.530	500	682	12.200	13.325				
FIRENZE	4.700	3.951	4.184	4.069	753	879	9.637	8.899				
GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0				
L'AQUILA	1.000	1.178	350	108	50	92	1.400	1.378				
MILANO	8.419	6.516	7.376	7.838	1.437	1.828	17.232	16.182				
NAPOLI	16.760	16.399	5.638	5.945	930	1.020	23.328	23.364				
PALERMO	24.143	27.747	9.500	11.929	1.700	1.472	35.343	41.148				
ROMA	14.300	13.850	5.402	5.784	750	747	20.452	20.381				
ROMA - DIP. GIUSTIZIA MINORILE	12.682	12.636	3.150	2.243	191	70	16.023	14.949				
FORINO	9.600	10.854	4.300	4.817	700	727	14.600	16.398				
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	0				
VENEZIA	3.000	2.986	1.046	1.534	260	258	4.306	4.778				
Totale	120.504	123.450	51.646	57.782	8.371	8.888	180.521	190.120				



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N°

Roma,

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori
dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Al Signor Direttore
dell'Istituto Centrale di Formazione
ROMA

Agli Uffici del Capo Dipartimento
SEDE

Al Sig. Direttore Generale delle
Risorse Materiali, dei Beni e dei
Servizi
S E D E

Al Sig. Direttore Generale per l'Attuazione
dei Provvedimenti Giudiziari
S E D E

OGGETTO: Remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti e servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Esercizio finanziario 2012 – cap.2001 p.g.03.

Il Decreto n.116759 del 01 dicembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentari relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012 - 2014", ha assegnato al capitolo 2001 p.g.03 - compenso per lavoro straordinario al personale di Polizia penitenziaria del contingente della giustizia minorile - un finanziamento pari ad € 2.174.992,00 al netto degli oneri a carico dello Stato ed al lordo dei contributi a carico del dipendente ed I.R.P.E.F.

Ciò posto si forniscono le direttive atte a disciplinare, per l'anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato presso gli istituti e servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Ferma restando la tutela primaria ed inderogabile della sicurezza, dell'ordine e della disciplina presso ciascun istituto o servizio, le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere avanzate esclusivamente per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'art.5 della legge 15 dicembre 1990, n.395.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sulla assoluta necessità di una razionale utilizzazione delle risorse umane disponibili, significando che per le ore di lavoro straordinario richieste al personale deve essere garantito il pagamento e l'onere derivante deve trovare capienza, esclusivamente, entro il budget assegnato.

Va ribadita la necessità, nel pieno rispetto della salvaguardia della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, che l'articolazione dei turni di servizio del personale di Polizia Penitenziaria, disciplinata dall'articolo 8 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24.03.2004, sia disposta su quattro quadranti orari.

Per la ripartizione nell'ambito della circoscrizione del monte ore assegnato, i Direttori dei Centri stabiliranno, previa contrattazione con le OO.SS. regionali e comunque in stretta coerenza con gli accordi decentrati, delle proprie conoscenze in relazione alle diverse situazioni locali e, ovviamente, delle motivate richieste avanzate, in via primaria per i servizi istituzionali, dai direttori degli istituti e/o servizi dipendenti, il monte ore da assegnare per ogni istituto o servizio. Le contrattazioni con le OO.SS. dovranno essere concluse entro il 30.04.2012.

Il monte ore assegnato non potrà subire in nessun caso incrementi.

Disposizioni di carattere generale.

Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 24.03.2004, devono essere richieste, con formale e motivato provvedimento, per assicurare il continuo e regolare svolgimento delle attività degli istituti e servizi minorili e per l'assolvimento degli impegni che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si precisa, altresì, che conformemente a quanto previsto dall'art.3 comma 81, della legge Finanziaria 2008, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere documentate con i previsti sistemi di rilevazione automatica delle presenze (badge).

Le prestazioni rese in difformità alle predette modalità di rilevamento dell'effettiva prestazione lavorativa eccedente l'orario di servizio non possono essere liquidate come espressamente previsto dalla succitata norma.

Con decreto interministeriale, in fase di perfezionamento, predisposto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione della legge 27.10.1987, n. 436, è stato stabilito in n. 450 ore annue il limite massimo pro capite, per non oltre undici mensilità, di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso ciascun istituto o servizio.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Si chiarisce che il suddetto limite massimo individuale mensile così stabilito, costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinario che può essere richiesto al personale esclusivamente in casi eccezionali e, comunque, solo per esigenze di carattere istituzionale.

Ne consegue che, qualora unità di personale raggiungano il limite massimo individuale mensile sopra indicato, non sarà possibile richiedere alle stesse ulteriori prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo.

Può accadere, tuttavia, che eccezionali esigenze di servizio connesse esclusivamente al mantenimento (o al ripristino) dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto, ovvero al soddisfacimento di non rinviabili esigenze del servizio di traduzione e piantonamento (quando le traduzioni siano richieste, ad esempio, senza preavviso dell'Autorità Giudiziaria, quando debba effettuarsi il ricovero ospedaliero di detenuti ex art. 17 della legge 354/75, quando debba provvedersi al trasferimento urgente dei detenuti per motivi di sicurezza dell'Istituto ecc.), richiedendo l'impiego, in lavoro straordinario, di unità di personale che hanno già raggiunto il limite massimo, consentano l'ulteriore richiesta di prestazioni straordinarie; tale richiesta formalizzata, di volta in volta, dal direttore dell'istituto o servizio, con provvedimento motivato.

Il limite massimo mensile, in tal caso, può essere elevato a 60 ore pro-capite, previa autorizzazione di codeste Direzioni.

Resta inteso che l'attribuzione, in via assolutamente eccezionale, a singole unità di personale di un monte ore così elevato (60 ore) può essere disposta solo se la stessa trova capienza nel "budget" assegnato alla singola direzione, ufficio o servizio.

Deve, inoltre, valere il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art.10, comma 5, lettera c) dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, abbia espresso in precedenza, un "consenso", anche di massima, all'effettuazione di tali prestazioni.

E' del tutto ovvio, peraltro, che in presenza di particolari esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità dei direttori degli istituti e servizi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.

Va anche precisato che i turni di riposo compensativo possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 11 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, **esclusivamente a richiesta del dipendente.**

Le Direzioni di tutti gli Istituti e Servizi dovranno, altresì, scrupolosamente attenersi alla prescrizione di cui all'art. 10, comma 9, dell'Accordo Nazionale Quadro in materia di trasparenza dell'attività dell'Amministrazione.

Premesso quanto sopra, al fine di evitare, come da più parti segnalato, che per la quantificazione delle ore di lavoro espletate, nel corso di ciascun mese, siano applicate differenti procedure di calcolo si precisa che, essendo il personale di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

tenuto contrattualmente ad effettuare trentasei ore di lavoro settimanale, il calcolo per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario mensile va operato sommando le ore e le frazioni di esse risultanti in eccedenza alle trentasei previste per ciascuna settimana del mese di riferimento.

Disposizioni organizzative e di attuazione.

Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile precisare che:

1. al personale in missione o temporaneamente assegnato presso altro istituto o servizio **non devono essere richieste, di regola**, prestazioni di lavoro straordinario tranne che per documentate **“impreviste ed eccezionali”** esigenze connesse al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto o servizio sede di missione o di assegnazione temporanea. **In tale circostanza le prestazioni di lavoro straordinario espletate dal dipendente sono totalmente computate a carico del monte ore assegnato alla Direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria e che deve garantire il pagamento delle prestazioni rese, da contenersi pur sempre nel limite massimo previsto;**
2. **nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione del D.P.R. 25.10.1981, n.738;**
3. il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore ai tre anni), il personale maschile quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla prole ed il personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è **esentato a domanda**, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, **salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio;**
4. per il personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento, a **tempo pieno**, l'orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativi, dalla direzione dell'istituto d'istruzione presso cui ha sede il corso. **Al predetto personale sarà corrisposto, per il tramite delle Direzioni d'appartenenza, il compenso per prestazione di lavoro straordinario qualora l'attività didattica e/o addestrativa si protragga oltre il suddetto orario;**
5. al personale che, formalmente autorizzato svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativo, **non devono essere richieste, di regola**, prestazioni di lavoro straordinario tranne che per documentate, impreviste ed eccezionali esigenze, **connesse esclusivamente al mantenimento ed al ripristino dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Si rammenta, comunque, che il servizio svolto dal predetto personale, per l'espletamento dei turni di cui all'art.8 del citato Accordo Quadro Nazionale e per altre esigenze, va sempre contenuto nell'orario di lavoro settimanale.

Verifiche e controlli.

Le presenti disposizioni intendono contribuire concretamente al decentramento di funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi, com'è giusto, le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo; attività queste demandate dall'Ordinamento ai Direttori dei Centri, in primo luogo e, quindi, all'Amministrazione Centrale.

Di conseguenza si dispone quanto segue.

Inizialmente, attraverso la procedura informatizzata (S.I.G.P.), ciascuna Direzione di istituto o servizio stabilirà, visualizzerà, in relazione al monte ore medio assegnato dalla Direzione del Centro il monte complessivo disponibile per l'anno 2012 e quello medio mensile entro il quale potranno essere richieste, mensilmente, prestazioni di lavoro straordinario.

Con cadenza mensile, ciascuna Direzione di istituto o servizio trasmetterà al competente Centro un prospetto analitico in cui sono indicati i nominativi del personale che ha espletato prestazioni di lavoro straordinario, il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascuno, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo, richiesti dal dipendente, concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.

Devono essere, altresì, comunicati mensilmente, in relazione al monte ore assegnato all'istituto o servizio, il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento e l'eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla Direzione dell'istituto o servizio.

I Centri, in presenza di eventuali incongruenze ed anomalie, adotteranno immediatamente ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l'eventuale irregolarità riscontrata.

L'Amministrazione centrale si riserva di effettuare controlli diretti e mirati per verificare che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario siano contenute entro il limite del budget assegnato e che le presenti disposizioni siano osservate scrupolosamente.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Conclusioni.

Le presenti disposizioni intendono perseguire, com'è evidente, risultati di buona amministrazione in linea con le esigenze di trasparenza che sempre più informano l'ordinamento italiano.

Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare, ancora una volta, che nessun inadempimento o difforme interpretazione delle presenti disposizioni potrà essere tollerato e che la gestione delle disponibilità finanziarie relative al pagamento del compenso per lavoro straordinario, della quale i titolari degli istituti e servizi risponderanno dal punto di vista amministrativo e contabile, prima ancora che disciplinare, deve essere implementata a puntale rigore ed alla massima trasparenza. I Centri, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, eserciteranno appieno le proprie prerogative di impulso, di indirizzo e di controllo.

La presente lettera circolare dovrà essere trasmessa agli Istituti e servizi di propria competenza.

Si assicuri.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi DI MAURO